

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE o.d.v. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE PRESSO LA CASA ALLOGGIO "IL FOCOLARE" - ANNI 2024-2025-2026**

**TRA**

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA (successivamente citata AST Ancona) con sede in Ancona, rappresentata dal Direttore dell'AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

**E**

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERE CARITATIVE FRANCESCANE o.d.v. con sede a Jesi, Via Frazione Varano n. 204 Ancona, C.F. 93034510425, nella persona del Presidente Padre Alvaro Rosatelli nato a Fratterosa (PS) il 20/09/1945,

Vista la deliberazione amministrativa n. 138 del 14.7.2004 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 9.11.2004 che nel dettare linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/2004, approva altresì lo schema tipo di Convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie negli "Alloggi Protetti Riservati";

Visto, inoltre, il Decreto del Ministero della Sanità 13 settembre 1991 che approva, tra l'altro, lo schema tipo di Convenzione (si veda all.to B) tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture che gestiscono residenze collettive o case alloggio per le prestazioni socio sanitarie in favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;

Visti:

- ✓ la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- ✓ la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- ✓ il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- ✓ la DGRM n.293 del 8.3.2011;
- ✓ la DGR n. 716 del 26/06/2017 che, in attuazione dei nuovi LEA, dispone che *"relativamente alle persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57) si deve fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 08.03.2011 "Attuazione D.A. n. 138/2004 e D.G.R. n. 1305/2004 in materia HIV/AIDS - Linee di indirizzo per la continuità dell'assistenza"*.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**


**ART. 1**

L'Associazione "Opere Caritative Francescane" mette a disposizione dell'AST ANCONA - sede operativa di Ancona - una struttura socio-sanitaria "Casa Alloggio", denominata "IL FOCOLARE" - ORPS 600275- con una ricettività massima di 10 posti-letto, adibita a residenza collettiva, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, come da Carta dei Servizi che l'Associazione medesima produrrà al momento della sottoscrizione dell'Accordo, quale allegato cartaceo alla presente convenzione.

Il Responsabile organizzativo della struttura è il Sig. Luca Saracini e la Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Mario Perli, Specialista in Medicina e Chirurgia.

**ART. 2**

**La struttura cod. V6544 - File R- presenta le seguenti caratteristiche:**



- a) Ubicazione: Comune di Ancona, località Angeli di Varano – Via Boranico n. 204/c;
- b) Caratteristiche tipologiche: come da planimetria in allegato cartaceo;
- c) Idoneità strutturale: certificato di abitabilità del 22/02/2001, autorizzazione all'esercizio attività sanitaria del Comune di Ancona in data 7.3.2006, accreditamento istituzionale rilasciato dal Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti in data 05/02/2020 con Decreto n. 24 "L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – RINNOVO ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA CASA ALLOGGIO IL FOCOLARE" SITUATA IN FRAZ. VARANO N. 204 COMUNE DI ANCONA (AN), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA A FAVORE DI MALATI DI AIDS IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 10 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA RC- COD.ORPS 600275)".

### ART. 3

L'Associazione garantirà la presenza, nella struttura socio-sanitaria, di personale nell'arco delle 24 ore assicurando le seguenti attività:

- Assistenza medica: n. 1 medico con accessi programmati;
- Assistenza domestica svolta da n. 1 operatore per 4 ore al giorno;
- Assistenza socio-culturale svolta da n. 6 operatori;
- Assistenza psicologica svolta da 1 operatore per 4 ore la settimana;
- Consulenza infermieristica, dietetica e fisioterapia.

Tali attività sono affidate all'Associazione medesima, la quale al momento della sottoscrizione dell'Accordo produrrà elenco del personale impiegato nelle attività di cui sopra con relativa qualifica ed orario di servizio prestato.

L'Associazione assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori e si impegna ad adeguare il personale socio-sanitario impiegato nella Struttura ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni Naz.li e Reg.li in materia di Autorizzazione ed Accreditamento.

### ART. 4

L'Associazione deve curare il costante collegamento della struttura socio-sanitaria con la clinica Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona quale reparto di riferimento, e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell'AST ANCONA.

### ART. 5

L'ammissione alla struttura socio-sanitaria dei soggetti, provenienti da qualunque AST Regionale, affetti da AIDS o da patologie correlate, avverrà sulla base della valutazione dell'Unità Funzionale HIV/AIDS che, segnatamente all'AST ANCONA, risulta come di seguito composta:

- Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile,
- A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze,
- Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente,

valutata la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura, la disponibilità e l'idoneità della struttura alle specifiche necessità socio-sanitarie del soggetto e, in base al programma terapeutico-riabilitativo proposto dalla struttura, definisce la durata del periodo di permanenza nella stessa e redige la lista di attesa anche esprimendo giudizi di priorità per soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità o in condizioni socio-sanitarie particolarmente disagiate.



Two handwritten signatures are present at the bottom left of the page. The signature on the right is clearly legible and reads "Rosatelli Flavio". The signature on the left is more stylized and less legible.

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, all'accettazione del responsabile dei programmi terapeutici riabilitativi di cui all'art. 1 della presente convenzione.

#### ART. 6

La dimissione del soggetto dalla struttura socio-sanitaria è preventivamente concordata dal Responsabile della stessa con l'Unità di Valutazione funzionale HIV/AIDS dell'AV2, e comunicata all'Area Vasta di residenza dell'assistito, tranne che nei casi di non ottemperanza al regolamento Interno della Casa Alloggio, Patto d'Accoglienza, che si allega in formato cartaceo, su decisione del Responsabile della Struttura, o salvo il caso di abbandono da parte dell'assistito su dichiarazione dello stesso.

Eventuali variazioni del piano terapeutico nel corso del suo svolgimento andranno rivalutate in accordo con l'Unità Funzionale HIV/AIDS.

Brevi allontanamenti (massimo 15 gg. nel trimestre, ai sensi della DGRM n.1305/2004) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura socio-sanitaria.

Dette assenze devono essere comunicate all' AST ANCONA in cui insiste la residenzialità, nonché all'AST di provenienza dell'assistito, come sopra specificato.

#### ART. 7

L'AST ANCONA esercita la vigilanza e il controllo igienico-sanitario sulla Struttura attraverso i propri competenti Servizi.

L'AST ANCONA ha facoltà di controllo, anche mediante accessi non preventivamente programmati di personale amministrativo e sanitario, dell'adempimento, da parte dell'Associazione, degli obblighi dalla stessa assunti con la presente convenzione al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni socio-sanitarie ed amm.ve, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. 21/2016 s.m.i. e successivi atti applicativi e/o loro eventuali modificazioni.

La Struttura si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa Nazionale e/o Regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nei tempi compatibili pena la risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### ART. 8

L' AST territorialmente competente si impegna a liquidare alla Associazione Opere Caritative la retta giornaliera onnicomprensiva di € 140,26 di cui alla DGRM n. 1447 del 30.09.2024, per ogni giornata di presenza degli assistiti residenti.

Il tetto massimo riconoscibile in ciascuna annualità di vigenza dell'accordo **2024-2025-2026** viene stabilito nell'ammontare massimo ed insuperabile/tetto di spesa pari per l'anno 2024, nel quale dall'01 Giugno sono state aumentate le rette, ad € **559.228,36** e pari per le altre annualità ad € **568.356,10**, fermo restando che l'impegno economico fa carico all'AST territorialmente competente all'inserimento, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico.

#### ART. 9

La liquidazione delle somme dovute dall' AST ANCONA alla Associazione Opere Caritative avverrà con cadenza trimestrale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, o documento idoneo, e della documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

#### ART. 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR")

 Rosatelli



nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 11**

##### **Protezione dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 12**

##### **Nomina del responsabile del trattamento dei dati**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST ANCONA, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the right is clearly legible and reads "Rosatelli". The signature on the left is less distinct but appears to be another name.

### **ART. 13**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

L'efficacia dell'accordo contrattuale rimane risolutivamente condizionata all'applicazione del Decreto del Ministero della Salute 19/12/2022, ad oggetto "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie". Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la Legge n. 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), art. 36, sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, ed i relativi termini applicativi, del DM del 19 dicembre 2022 (cosiddetto DM "concorrenza") "fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni... (omissis) in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026" e che, ad ogni buon conto, il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (cd "Decreto milleproroghe") dispone che il termine per l'adeguamento degli ordinamenti Regionali al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

### **ART. 14**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile con competenza del Foro di Ancona.

### **ART. 15**

La presente convenzione decorre dal 01.01.2024 ed ha validità fino al 31.12.2026.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento e rinvio allo schema tipo approvato con D.M. 13.9.91, in particolare, all'allegato B al Decreto medesimo.

### **ART. 16**

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lett. b) e registrata in caso d'uso.

Ancona, 07.07.2025

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
ASS.NE OPERE CARITATIVE FRANCESCAE**

(Padre Alvare Rosatelli)



**IL DIRETTORE AST ANCONA**  
(Dott. Giovanni Stroopa)

